

**ISTITUTO AUTONOMO CASE
POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI TRAPANI**

STATUTO

Il vigente Statuto dell'IACP di Trapani è stato approvato con D.M. del 9/10/1939 numero 9481 e successivamente modificato con aggiornamenti al fine di essere adeguato alla normativa nazionale e regionale (D.C. 390 del 31/10/1988 esitata favorevolmente dalla Giunta del Governo regionale con provvedimento numero 502 del 21/12/1988 – D.C. 171 del 3/5/2001 resa esecutiva con deliberazione numero 324 del 31/7/2001 – D.C. numero 99 del 21/10/2016 – D. C. numero 29 del 10/05/2017 – D.C. n. 72 del 16/11/2018).

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 1

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari per la Provincia di Trapani con sede in Trapani ha lo scopo di provvedere case alle classi meno abbienti in tutti i Comuni della circoscrizione provinciale nei quali se ne manifesti il bisogno, in conformità della vigente legislazione sulla edilizia economica e popolare. Esso potrà avere una o più sezioni autonome, con patrimonio e bilanci separati, per le case di un determinato Comune o gruppo di Comuni.

Art.2

Per l'attuazione dei propri fini l'Istituto potrà:

- a) acquistare terreni fabbricabili, e venderli quando risultino esuberanti od inutilizzabili per i bisogni ed i mezzi dell'Istituto;
- b) costruire case popolari ed economiche con i relativi accessori di botteghe, laboratori e simili;
- c) acquistare fabbricati per ridurli a case popolari od economiche;
- d) vendere o locare gli alloggi ed accessori degli edifici di cui alle precedenti lettere b) e c), ovvero assegnarli in affitto con patto di futura vendita agli stessi inquilini od ai loro eredi;
- e) provvedere alle istituzioni accessorie che si propongono la elevazione e la educazione sociale, morale ed igienica dei propri inquilini;
- f) accettare elargizioni, donazioni, eredità e legati in qualsiasi forma che ritenga vantaggiosa;
- g) contrarre prestiti con o senza garanzia ipotecaria e ricevere depositi fruttiferi, a garanzia dei contratti di locazione od inerenti alla gestione dei fondi di previdenza del proprio personale;
- h) fare presso le banche tutte le operazioni indispensabili ai propri fini, escluso ogni carattere aleatorio;
- i) fare tutte le altre operazioni ed atti consentiti dalla legge per il raggiungimento dei propri fini.

Art.3

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dal patrimonio dell'Istituto per le case popolari di Trapani;
- b) da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengano all'Istituto;

- c) dal patrimonio degli Enti o Istituti di case popolari e delle gestioni comunali e provinciali per le case popolari e delle gestioni speciali che vengano riconosciute come sezioni autonome dell'Istituto provinciale o di cui venga disposta la funzione od incorporazione nell'Istituto autonomo provinciale, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge;
- d) dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del capitale. I conferimenti di capitale previsti alle precedenti lettere b) e c) debbono essere preventivamente accettati dal Consiglio di Amministrazione.

I concorsi degli Enti privati di cui alla lettera b) sono a fondo perduto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 4

Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione, ed è composto da tre membri:

- 1) un rappresentante con funzioni di presidente designato dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità e nominato dalla Giunta Regionale;
- 2) un rappresentante dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, nominato dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità;
- 3) un rappresentante scelto dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità tra una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari di alloggi economici e popolari maggiormente rappresentative.

Le funzioni di Presidente, di Vice Presidente e di Consigliere dell'Istituto sono incompatibili con quelle di Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale.

Art.5

Non possono far parte del Consiglio d'Amministrazione e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:

- a) coloro che abbiano lite vertente con l'Istituto o che abbiano debiti o crediti verso di esso;
- b) i parenti ed affini fino al 3° grado: la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina ed in caso di nomina contemporanea è considerato come anziano il maggiore di età;
- c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni od appalti interessanti l'Istituto.

Art.6

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.

I Consiglieri di Amministrazione eletti dal Consiglio Provinciale come previsto alla lettera a) del primo comma dell'art. 4, restano in carica sino alla scadenza dello stesso Consiglio Provinciale che li ha eletti.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non parteciperanno a cinque sedute consecutive decadranno dalla carica. .

Art.7

In caso di decadenza, rinuncia o morte dei singoli componenti il Consiglio si procederà subito alla sostituzione da parte di chi nominò gli uscenti.

I nuovi Consiglieri restano in carica per il tempo residuo che rimaneva a compiersi dai predecessori.

Art.8

I membri del Consiglio non possono prendere parte a deliberazioni e ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o di società delle quali siano amministratori o soci illimitatamente responsabili.

Art.9

(* Ai membri del Consiglio è corrisposto un gettone di presenza per ogni intervento alle sedute del Consiglio di Amministrazione da determinarsi dal Consiglio stesso nei limiti indicati dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Il Consiglio potrà inoltre assegnare un'indennità al Presidente ed a quei consiglieri a cui fossero demandati speciali incarichi.

Art. 10

- 1) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- 2) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- 3) sottoscrive gli atti e la corrispondenza relativamente alle materie non ascrivibili ad attività di gestione, nonché i provvedimenti espressamente ad esso attribuiti da norme di legge o regolamento;
- 4) emana le direttive generali conseguenti le deliberazioni del Consiglio per l'azione amministrativa e la gestione;
- 5) segue e controlla l'andamento dell'amministrazione con riferimento agli obiettivi decisi dal Consiglio;

- 6) adotta, in caso di necessità e di urgenza, sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva. Detti provvedimenti sono immediatamente esecutivi. Il Consiglio disciplina i rapporti sorti in seguito ai provvedimenti di urgenza non ratificati. Può avocare a sé per particolari motivi o nei casi di necessità e di urgenza, specificatamente motivati, gli atti di competenza dirigenziale; adotta tutti i provvedimenti di sua competenza secondo le norme di legge e regolamentari.

Art. 11

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento; mancante il vice Presidente le funzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano per nomina ed a parità di nomina dal Consigliere più anziano di età.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione terrà seduta almeno una volta al mese; sarà anche convocato ogni qual volta il Presidente lo stimi opportuno, od a richiesta di n. 1 consigliere o di n. 2 sindaci effettivi. (*)

Gli avvisi di convocazione dovranno indicarne l'ora ed il luogo e specificare singolarmente gli oggetti da trattare.

Dovranno essere comunicati ai componenti il Consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta.

Nei casi di urgenza, riconosciuti poi tali nella stessa adunanza, la comunicazione potrà essere effettuata il giorno precedente.

[(*) Distinzione fra Sindaci effettivi e supplenti è stata abrogata giusto D.M., n. 3 dell'8 Marzo 1973).

Art. 13

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente; mancando il Vice Presidente dal Consigliere più anziano così come previsto dall'art. 11.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevarrà il voto di chi presiede.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutte le materie inerenti all'attività istituzionale dell'Istituto ed in particolare su quelle relative:

- a) alla definizione dei programmi annuali ed eventualmente pluriennali da attuare;
- b) alla verifica periodica della rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi programmatici e alle direttive generali impartite;
- c) alla approvazione dei bilanci preventivi e delle relative variazioni e dei conti consuntivi;
- d) alla programmazione e alla definizione dei criteri costruttivi e tipologici dei programmi edilizi degli interventi e alla verifica dei risultati conseguenti;
- e) ai regolamenti dell'Ente e loro modifiche;
- f) ai regolamenti di organizzazione dell'Ente ed al regolamento organico del personale, nonché ad atti inerenti la costituzione e la cessazione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
- g) all'atto di nomina e di collocamento a disposizione sia del dirigente coordinatore generale che dei dirigenti coordinatori di servizio, all'atto di nomina ed al collocamento in disponibilità dei funzionari ed impiegati di ruolo, con almeno la maggioranza assoluta dei componenti;
- h) alla dichiarazione di decadenza o di incompatibilità dei consiglieri;
- i) al contenzioso dell'Ente;
- l) all'approvazione dei contratti, salvo quelli relativi alle spese che possono farsi in economia a norma di legge e di regolamento;
- m) ai programmi di intervento e relativi progetti;
- n) alla costituzione e alla partecipazione a società miste per la gestione dei lavori e servizi;
- o) alla indizione e all'approvazione delle gare d'appalto e dei collaudi;
- p) alle perizie suppletive e di variante che superano lo stanziamento originario;
- q) agli atti che dispongono la risoluzione dei contratti e l'esecuzione d'ufficio dei lavori;
- r) agli atti di contabilità finale e di collaudo;
- s) ad atti di disposizione su beni immobili, nonché ad attività relative alla contrazione di prestiti, mutui e operazioni ipotecarie;
- t) all'accettazione di eredità, legati, lasciti e donazioni;
- u) alla nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale;
- v) alla nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti concorso;
- w) alla programmazione dell'attività di ricerca e di documentazione.

Nel quadro delle disposizioni sulla contabilità e sull'amministrazione del patrimonio, il Consiglio di Amministrazione approva i regolamenti per l'affidamento in economia di particolari categorie di lavori e per l'acquisto diretto di beni e servizi, fissandone condizioni, limiti e importi. Tutte le deliberazioni, di cui in precedenza, sono di norma esecutive eccezion fatta per quelle per le quali i competenti organi regionali, in ossequio a disposizioni normative, regolamenti e direttive chiedono che vengano sottoposti a controllo preventivo;

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, approva lo Statuto e le sue modifiche e lo sottopone all'approvazione dei competenti organi regionali con le modalità previste dalla vigente legislazione regionale.

Il Consiglio, inoltre, con proprio ordinamento, da emanarsi entro tre mesi dalla data di approvazione regionale della presente modifica, regolerà compiti e poteri della dirigenza dello Istituto al fine di far sì che:

“Ai dirigenti compete l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati per cui:

- a) formulano proposte al Consiglio di Amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive e altri atti di competenza del Consiglio stesso o del Presidente;
- b) curano l'attuazione dei programmi e delle direttive approvati dal Consiglio, gestiscono progetti loro attribuiti, secondo le rispettive competenze, indicano le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto, nell'ambito degli stanziamenti del bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- c) curano la redazione e lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- d) esercitano poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti, e di acquisizione delle entrate, possono impegnare nei limiti di valore delle spese loro attribuiti;
- e) hanno i poteri di conciliare e transigere le liti sulla base delle direttive adottate in merito al Consiglio di Amministrazione; determinano i criteri generali di organizzazione degli uffici;
- f) adottano i provvedimenti idonei al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi dell'Ente e al loro sviluppo;
- g) adottano gli atti di gestione del personale in servizio;
- h) verificano, controllano, e coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi incaricati ai sensi della legge 7/8/1990

n. 241 della l. r. 30/04/1991 n.10;

- i) presiedono le commissioni di gara e di concorso e sottoscrivono i contratti in rappresentanza dell'Ente, rivestono le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione e di responsabili della redazione del verbale delle sedute;
- l) compiono tutti gli atti di gestione che non siano riservati dalla legge e/o dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione o al Presidente, compresi quelli relativi ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 15

Gli amministratori rispondono in proprio ed in solido dei doveri loro imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto, e dall'esatto adempimento delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

I funzionari incaricati del maneggio dei denari e di valori dell'Istituto debbono prestare una congrua cauzione.

Art. 16

Il Collegio dei Sindaci è organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente, la composizione, la nomina, la durata della carica ed il compenso del Collegio dei Sindaci sono regolamentate in base alle modalità previste dalle leggi regionali in materia.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti, esperti in materia amministrativa e contabile, iscritti nel registro dei revisori contabili, o in possesso dei requisiti di cui all'art.9 comma 5 della Legge regionale 11 maggio 1993, n.15, così come modificato ed integrato dall'art.139, commi 26 e 27 della Legge regionale 16 aprile 2003, n.4.

Un componente effettivo con l'incarico di Presidente del Collegio dei Sindaci e un membro supplente sono designati dal Presidente della Regione Siciliana.

Un componente effettivo e un membro supplente sono designati dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

Un componente effettivo è designato dall'Assessore Regionale dell'Economia.

I Collegi dei Sindaci dura in carica tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina.

I componenti dei Collegi dei Sindaci possono essere rinnovati per un secondo mandato.

I compensi del Collegio dei Sindaci vengono determinati con apposito provvedimento dello IACP nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa Regionale.

Art. 17

I Sindaci debbono:

- 1) esaminare i libri ed i registri contabili in confronto ai documenti giustificati;
- 2) accertare che si sia adempiuto all'obbligo della cauzione da parte degli impiegati tenuti a prestarla;
- 3) fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa;
- 4) rivedere il conto consuntivo e farne la relazione;
- 5) vigilare sull'osservanza dello statuto e delle disposizioni regolamentari per quanto attinenti alla gestione finanziaria.
- 6) I Sindaci effettivi hanno facoltà di assistere a tutte le sedute del Consiglio.

Art. 18

L'esercizio finanziario dell'Istituto decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Almeno tre mesi prima della fine di ciascun esercizio il Presidente dovrà sottoporre alla approvazione del Consiglio lo schema del bilancio preventivo per l'esercizio successivo riguardante l'intera gestione, distinto per capitoli.

Lo schema di bilancio sarà corredato da una relazione illustrativa con particolare riferimento all'andamento del mercato degli alloggi ed al fabbisogno di abitazioni popolari in tutti i centri abitati della provincia ed all'eventuale programma di nuove costruzioni da svolgere dall'Istituto.

Il bilancio dovrà essere trasmesso all'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, insieme con la relazione illustrativa e la deliberazione di approvazione del Consiglio, almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

Nessuna spesa può essere erogata se non trova capienza nella previsione del relativo capitolo di bilancio.

Le eventuali variazioni occorrenti dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio e di esse sarà senza indugio data comunicazione all'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici.

Art. 19

Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario il Presidente dovrà sottoporre il conto consuntivo, particolarmente illustrato, al Collegio dei Sindaci, il quale dovrà nel termine di un mese, riferirne con apposita

relazione. Detto conto consuntivo con la relazione del Presidente e del Collegio dei Sindaci verrà sottoposto al Consiglio di Amministrazione.

Intervenutane l'approvazione, il conto consuntivo sarà trasmesso non più tardi del 30 Aprile di ciascun anno, all'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, corredato dalla dimostrazione analitica dei profitti e della relazione del Presidente, di quella del Collegio dei Sindaci e dell'estratto del processo verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione nella quale il conto sarà stato discusso.

Art. 20

L'Istituto dovrà costituire un fondo di riserva assegnandovi non meno di un ventesimo degli utili netti annuali fino a che il fondo medesimo abbia raggiunto almeno il quinto del patrimonio dell'Istituto.

Il fondo di riserva sarà impiegato in titoli del Debito Pubblico. I residui utili netti possono essere destinati soltanto al raggiungimento degli scopi dell'Istituto indicati nell'art. 2.

COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE CASE

Art. 21

Le case da costruire, da acquistarsi o da assumersi in conduzione od amministrazione dovranno avere, od essere poste in condizione di avere, i requisiti richiesti dalle leggi vigenti in materia di edilizia popolare ed economica e corrispondere alle disposizioni dei regolamenti locali di edilizia e di igiene. Per la locazione delle case popolari, l'Istituto si conformerà alle norme stabilite dalle leggi in vigore e dai propri regolamenti.

I subaffitti sono vietati.

Art. 22

[(*) Tale disposizione viene integrata e sostituita dalla normativa Nazionale e Regionale vigente in materia].

L'appalto delle costruzioni e delle forniture dovrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione previo esperimento di asta pubblica e di licitazione privata, fra non meno di 5 ditte specialmente idonee.

(**) Solo in casi eccezionali, per giustificati motivi, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre diversamente. La deliberazione per essere

esecutiva dovrà riportare l'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici quando trattasi di appalto di lavori di forniture di importo superiore alle L.30.000.000.

[(**) Si riporta qui di seguito il contenuto della circolare n. 2189 del 25/10/1980 dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici in materia di vigilanza della Regione Siciliana sugli I.L.A.A.CC.PP. (D.P.R. 1/7/1977, n.683):

...ommissis... «gli Istituti dovranno inoltrare, tempestivamente, oltre ai bilanci preventivi ed ai conti consuntivi debitamente approvati, gli atti deliberativi concernenti:

- 1) regolamenti per il funzionamento dell'Istituto;
- 2) regolamento organico del personale;
- 3) assunzione di personale e relativi bandi;
- 4) acquisto od alienazione di immobili o diritti immobiliari;
- 5) locazione di immobili per uso ufficio.

I Presidenti dei Collegi dei Sindaci, vorranno inoltrare a questo Assessorato i verbali redatti in esecuzione dell'esercizio di vigilanza»].

Art. 23

I locali a piano terreno possono essere adibiti a botteghe, magazzini o laboratori da darsi in locazione, esclusi però gli spacci di bevande alcoliche. Tutti i locali in genere potranno essere destinati ad istituzioni di carattere igienico ed educativo, bagni, asili per lattanti, case per bambini, doposcuola, biblioteche popolari, sale di riunioni e di lettura.

Il reddito effettivo o presunto dei locali non destinati ad uso abitazione non può essere superiore ad un quarto dei redditi dell'intero fabbricato.

In nessun caso potrà essere concesso l'uso gratuito dei locali dell'Istituto ad eccezione delle istituzioni di beneficenza e di carattere assistenziale.

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione determina le condizioni ed i canoni di affitto tenendo conto di tutte le entrate ed esigenze dell'azienda in modo da assicurare il pareggio del bilancio.

Nella parte passiva di questo si dovrà tener conto di tutte le spese di gestione ed in specie:

- a) dell'interesse sul capitale di fondazione e per il servizio dei mutui;
- b) delle spese di amministrazione generale, di assicurazione e di riscossione delle pigioni;
- c) delle imposte, sovrime, tasse generali e speciali;
- d) delle spese per il personale di custodia e per l'illuminazione delle parti comuni dei fabbricati;

- e) delle spese di manutenzione ordinaria e per la fornitura di acqua;
- f) di una quota per compenso di sfitti;
- g) di una quota per la costituzione di un fondo di riserva e per la costituzione di un fondo per la manutenzione straordinaria.

Il Consiglio potrà inoltre comprendere nella pigione, durante il periodo di esenzione dell'imposta sui fabbricati, una quota per formazione di un fondo

di compensazione per il periodo successivo in cui i fabbricati saranno soggetti alla detta imposta.

Tale fondo di compensazione sarà tenuto in evidenza a parte nella contabilità.

DISPOSIZIONI VARIE

Le proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni riguardo a tali proposte e per quelle concernenti la nomina e la revoca del personale, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio.

Art. 26

La liquidazione dell'Istituto dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità previste per le modifiche allo Statuto e soltanto in caso di impossibilità di continuare a perseguire il proprio scopo o di perdita della metà del patrimonio.

In caso di liquidazione, dopo soddisfatti gli obblighi assunti verso i terzi, si rimborseranno le somme che gli Enti ed i privati quando non siano state date a fondo perduto verseranno effettivamente per costituire il capitale dell'Istituto.

L'eventuale avanzo di patrimonio sarà devoluto ad Enti di assistenza e beneficenza della Provincia.

Art. 27

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni delle leggi vigenti sulle case popolari ed economiche.

---:---:---:---

Tutte le parti indicate con postille si riferiscono a disposizioni di legge od a circolari che anche se formalmente non formano parte del presente Statuto sono state interpolate al fine di rendere più agevole la lettura.